



Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2017
EGUAGLIANZA: I COMPITI DELLA REPUBBLICA

Uguaglianza e memoria del legame costituzionale

di PAOLA MARSOCCHI

UGUAGLIANZA E MEMORIA
DI UN LEGAME COSTITUZIONALE

di Paola Marsocci

*Professoressa associata in Diritto costituzionale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*

ABSTRACT

ITA

Spesso legata al concetto di conflitto ed a quello di ricomposizione, la memoria è un tema trasversale, oggetto di fecondi approfondimenti anche multidisciplinari. Nel saggio l'A. propone tre possibili approcci allo studio del tema della memoria nella prospettiva del diritto costituzionale; per ognuno prospetta un ambito di approfondimento, alcune esemplificazioni e propone alcune considerazioni critiche sul nesso tra memoria e uguaglianza. Nella parte finale, l'attenzione si sposta sul concetto di memoria collettiva ed, in particolare, di memoria pubblica come luogo del dialogo aperto (orientato tuttavia alla formazione di un *idem sentire*) tra le memorie individuali. Nelle conclusioni, cenni al ruolo che la cultura costituzionale può assumere nel costruire e custodire la memoria pubblica.

EN

Memory is a wide, cross theme; it's a topic that is frequently tied to the concepts of conflict and reconciliation and that often becomes subject matter of in-depth, multidisciplinary analysis. In the present essay, the author proposes three possible research approaches to the topic of memory in a constitutional law-oriented perspective. For each method, the author suggests a specific circle of close examination, advancing some related examples and furthermore proposing various critical observations on the nexus between memory and equality (as a principle). In the last section of the essay, the focus switches on the concept of col-

lective memory and more in particular on the theme of the public memory, conceived as a space for the open dialogue between individual memories - a dialogue that's still, however, oriented toward the shaping of an *idem sentire*. In the conclusion section, the author mentions the role that can be played by constitutional culture in building and preserving public memory.

UGUAGLIANZA E MEMORIA DI UN LEGAME COSTITUZIONALE

di Paola Marsocci

SOMMARIO: *1. Memoria/e e Costituzione. Breve premessa; 2. Un primo approccio: la memoria dei valori fondativi: 2.1. Uguaglianza civica e rafforzamento del legame costituzionale; 2.2. Il calendario delle solennità civili e delle giornate della memoria; 3. La Carta riconosce l'uguaglianza a tutti e la Repubblica ha il compito di realizzarla. Lo Stato sociale è già un ricordo? Un secondo approccio: "tenere a mente" le prescrizioni costituzionali: 3.1 L'uguaglianza nei rapporti politici, al di là dei riformismi; 4. Un terzo approccio: la memoria del legame nazionale come memoria individuale e come memoria collettiva; 5. Memorie, conflitti e ricomposizioni: "società civile", "società incivile" e cultura costituzionale.*

1. Memoria/e e Costituzione. Breve premessa

Memoria, conflitti, ricomposizioni sono tutti termini assai significativi per la scienza giuridica. Con il presente contributo vorrei offrire qualche spunto di riflessione sul nesso che li lega al diritto costituzionale ed, in particolare, alla teoria del costituzionalismo democratico e lo farò (almeno) tracciando tre possibili approcci allo studio del legame tra memoria e Carta costituzionale, un tema tanto stimolante quanto complesso.

Sottolineando che (e perché) il costituzionalismo democratico è tale in quanto presuppone una società in conflitto – che il diritto ambisce appunto a ricomporre, proprio perché riconosce la pari dignità delle parti di cui è composta –, farò alcune considerazioni sulla pervicace volontà “riformista” (revisionista?) della grande maggioranza della nostra attuale classe politica e di parte non inconsistente della dottrina giuspubblicistica. Del resto, tutti i costituzionalisti italiani sono almeno concordi nel ricordare che il germe del riformismo (non necessariamente in una accezione negativa) è stato presente sin dall’entrata in vigore della Carta (si pensi allo stesso Calamandrei, a Croce e a Sal-

vemini)¹. La “casa degli italiani” era appena stata inaugurata, si trattava finalmente di un posto in cui – grazie all’impegno a contrastare le diseguaglianze – tutti i cittadini avrebbero potuto trovare il proprio spazio, e già se ne intuivano i vizi di costruzione.

Dopo aver illustrato ed esemplificato sinteticamente i tre approcci, per ciascuno cercherò di formulare alcune prime considerazioni. La parte conclusiva sarà dedicata al concetto di memoria collettiva come luogo del dialogo aperto (orientato tuttavia alla formazione di un *idem sentire*) tra le memorie individuali ed, infine, al ruolo che la cultura costituzionale può assumere nel formarla e custodirla.

2. Un primo approccio: la memoria dei valori fondativi

È stato recentemente ricordato che è possibile definire la Costituzione democratica – ogni Costituzione democratica – come il «minimo comune denominatore che rende possibile l’esistenza di un corpo politico, cioè di un popolo»². Lo si fa innanzitutto e soprattutto per affermarne la natura pattizia, armistiziale, convenzionale, compromissoria.

Tuttavia, con un sottile paradosso, sembra più complesso *tenere a mente* la definizione che più va all’essenza di questi testi: la Costituzione è norma giuridica³. È per questa sua natura che essa non esclude, ma anzi presuppone il conflitto. Prima di essere norma fondamentale, e proprio al fine di divenirlo, i suoi contenuti sono stati il frutto di elaborazioni politiche di alto valore culturale e del loro confronto

¹ Ha sottolineato di recente A.A. CERVATI, *Diritto costituzionale, mutamento sociale e mancate riforme testuali*, in *Rivista AIC*, n. 1/2017, p. 4, che riguardo alla stessa procedura di revisione costituzionale, già a partire dagli insegnamenti di Mortati e di Esposito, «la dottrina italiana resta ancora divisa sulla funzione storica ed istituzionale svolta dalla Assemblea costituente, così come sulla valutazione della continuità non soltanto formale con il nostro travagliato passato istituzionale».

² Così ribadisce, tra gli altri, recentemente M. DOGLIANI, *Siamo sicuri che l’Italia abbia oggi una vera costituzione?*, n. 2/2/2017, p. 2, disponibile su sito del CRS, www.centroriformastato.it.

³ Cfr. G. FERRARA, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, 2006, spec. cap. V.

(fuori e dentro le aule parlamentari), anche conflittuale, e – per questo motivo – comunque da portare a sintesi tramite “compromesso”⁴.

Un primo approccio al tema oggetto del presente contributo, dunque, consiste nel fare emergere quanta memoria di quei valori e del confronto di idee realizzato per arrivare ad affermarli è rintracciabile nel testo della Costituzione.

La Carta del 1948 è il frutto dell’elaborazione delle (plurime) memorie (da proiettare nelle aspirazioni per il futuro, attraverso quel tramite materiale) che quei gruppi ed individui hanno accolto e reso trasferibili all’intera collettività nazionale.

Occorre interpretare la Costituzione, insomma, tenendo conto sempre di come essa sia radicata nella storia del pensiero politico e delle lotte sociali che l’hanno resa una realtà giuridica. La generazione costituente ha preteso dalle generazioni future – come “ristoro” delle lotte per la pace, la democrazia, la sovranità nazionale – che si impegnassero sulla propria idea di legame costituzionale. Così effettivamente è stato, tale è la forza evocativa che il testo della Carta ha rispetto a tutte le esperienze, comunque vissute dalle diverse componenti, prima tra tutte quelle di resistenza e di liberazione dal nazismo e dal fascismo⁵.

Si pensi alla *dignità*; a come tale concetto sia stato declinato e assunto a principio non solo indissolubilmente collegato a quello di uguaglianza, ma strutturalmente funzionale a dare a quest’ultimo il significato più pregnante. L’uguaglianza è impossibile da riconoscere e da garantire, se non accanto alla pari dignità sociale; quando, nella storia, individui e gruppi vedono negare o calpestare la propria dignità, perdono infatti, insieme a questo valore supremo, la possibilità di “valere” al pari di chiunque altro. Così pure, il principio lavorista ed i suoi corollari sono la misura per una vita individuale e familiare digni-

⁴ Per l’incessante elaborazione del confronto tra Hans Kelsen e Carl Schmitt, si rinvia ai lavori di G. AZZARITI, *Critica della democrazia identitaria*, Roma-Bari, 2005 e *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, 2010.

⁵ Chiarisce M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, in *Enc. Dir.*, annuali IX, Milano, 2016, pp. 396 ss., che «L’affidamento delle Costituzioni ad un testo è il frutto delle volontà progettuali dei Lumi, sicuri non solo di poter rischiare, ma anche di poter guidare il mondo nel suo farsi e nel suo divenire...Si conferma insomma, che anche nella prospettiva della vicenda storico-culturale delle costituzioni scritte ogni svalutazione del testo allontanata dal senso profondo del costituzionalismo, quale consapevole movimento politico e di pensiero gravato dall’obbligazione di fondare un potere legittimo e solo dopo aver compiuto questo passo di limitare il potere (qualunque potere)».

tosa. La dignità umana è poi limite espresso all'iniziativa economica, la connota come attività che non pregiudica lo svolgimento di altre libertà, ma è di utilità sociale.

Non da ultimo, il fatto che nelle ricostruzioni dottrinali delle diverse stagioni o generazioni dei diritti la dignità umana sia sempre richiamata si deve alle molteplici valenze semantiche che essa ha (ossia alla duttilità della sua interpretazione⁶), ma anche evidentemente alla persistenza della sua effettività, in quanto principio che concorre a fondare il senso comune costituzionale, sin dalle sue origini.

A tale proposito, vorrei avvalermi in un recente breve contributo storiografico, dedicato alla vicenda dei reduci dell'esercito italiano. Catturati e portati nei lager del *Reich*, gli internati – gruppo sociale e culturale certamente disomogeneo, ma unito dal rifiuto della guerra e dal rifiuto alla adesione alla Rsi, che pure avrebbe permesso loro il ritorno in Italia –:

«avevano compiuto sulla propria pelle un pezzo di strada, maturando una sensibilità ai valori della libertà e della patria e un'identità propria, cementata dallo spirito antitedesco e dal senso della dignità, che li rendeva particolarmente recettivi a un riscatto democratico come ultimo tassello del superamento del passato fascista... la dignità, che di per sé è una virtù eminentemente individuale, è diventata, nella dimensione sociale dei campi, la cifra di un investimento collettivo, un comune sentire che consentiva di superare la mera necessità della sopravvivenza recuperando una dimensione morale della vita. Questa doppia dimensione della dignità, rivoluzionaria e collettiva, si è nutrita di piccole progressive acquisizioni: il rispetto di sé, la pulizia del corpo come impegno quotidiano anche se l'acqua è rara, o fredda, o sporca, le latrine lontane e il clima rigido; la coltivazione della propria lingua, o del proprio dialetto, la memoria delle tradizioni, soprattutto ma non solo culinarie, la fede praticata in tutte le sue forme, la cultura – la preziosità di un libro, la bellezza della musica! – e l'istruzione recuperate al tempo noioso dell'internamento, o rubate a quello faticoso del lavoro, in una embrionale ma sostanziale forma di autogoverno»⁷.

⁶ Cfr. A. SPERTI, *Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell'argomentazione giudiziale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2013.

⁷ L. ZANI, *Sul rapporto tra storia e memoria: la memoria divisa dell'8 settembre 1943 e dei reduci della seconda guerra mondiale*, in *Comunicazione.doc*, n. 17/2017, pp. 32 ss.

È importante aver presente che anche queste “memorie” hanno probabilmente trovato una eco nella Costituzione, senza per questo voler sminuire o trascurare che il peso maggiore del loro trasferimento nella Carta lo ha avuto la cultura (*in primis* quella politica) che ha animato, nella fase della scrittura del testo, quel pur ristretto «gruppo composito e compatto di intellettuali e di politici quale forse mai l’Italia aveva avuto nel passato»⁸.

Per esemplificare questo primo approccio, sembra utile riferirsi al dibattito mai esaurito sull’antifascismo, sulla resistenza e su come oggi si schierano sul tema gli italiani. Dibattito che, alla base, ha il confronto tra ricerca giuridica e ricerca storiografica, letto anche attraverso la lente del complesso tema della *verità*⁹.

Sono passati oltre 20 anni dal confronto pubblico tra Norberto Bobbio e Renzo De Felice¹⁰ che aveva contribuito a sollevare il tema della “memoria divisa” degli italiani su fascismo ed antifascismo e, più in generale, la questione della costruzione di un “Paese normale”, prospettiva comune ai due studiosi, almeno quanto a consapevolezza delle comuni radici ideali¹¹.

Da allora, molti sono gli episodi e le azioni anche istituzionali (i fatti normativi) di esplicito allontanamento simbolico verso quella storia.

Sosteneva Bobbio che «il 25 aprile è stata e rimarrà una festa che noi Italiani celebriamo insieme a tutti gli Stati europei»¹²; allo stesso modo, De Felice non esprimeva alcun dubbio sul fatto che tale data abbia segnato «la vittoria della democrazia sul nazionalsocialismo e sul fascismo». Al contempo, egli sottolineava che proprio sul piano

⁸ M. AINIS, *Vita e morte di una Costituzione. Una storia italiana*, Roma-Bari, 2006, p. 38. È solo il caso qui di anticipare la considerazione che, ad oggi, tale circostanza non si sia più ripetuta e che ciò sia una delle cause del naufragio dei molteplici tentativi di riforma costituzionale o comunque istituzionale di ampio respiro.

⁹ Rinvio alla esaustiva ricostruzione delle teorie della verità offerta da P. HÄBERLE, *Diritto e verità* (1995), Einaudi, Torino, 2000, spec., cap. II.

¹⁰ Pubblicato in un breve libro, curato da G. BOSETTI e P. CHESSA, *Italiani, amici nemici*, per *Reset*, Milano, 1996 e preceduto da un confronto a distanza sul quotidiano *La Stampa*, pubblicato il 19 ed il 23 marzo del 1996. Quel dialogo si collocava all’interno della diatriba (in realtà mai esaurita) sulla presunta lunga “egemonia culturale” marxista e liberal-democratica della seconda metà del ’900, consumata ai danni del pensiero liberalista e conservatore.

¹¹ Sullo sfondo, anche il confronto sull’interpretazione del comunismo italiano come movimento storico-politico e sulla sua relazione con la democrazia.

¹² G. BOSETTI, P. CHESSA, *cit.*, p. 10.

simbolico, ossia evocativo di un sentimento collettivo, e proprio con riferimento alla costruzione della memoria collettiva delle giovani generazioni, per costruire «un sentimento di partecipazione verso quegli eventi» e dargli “cittadinanza” occorre offrire una «ricostruzione dei fatti più ricca di sfumature»¹³. Conveniva Bobbio, che una certa dose di “revisionismo” (nel senso non dispregiativo del termine) è strumento del mestiere di qualsiasi storico sin dall’antichità, perché «non c’è nessun evento storico di cui sia stata data una interpretazione definitiva»¹⁴. A suo giudizio tuttavia, la questione più rilevante da mettere in luce – nella prospettiva della costruzione delle moderne democrazie (e non della ricerca storiografica) – rimaneva l’aver rifiutato la concezione e la pratica del nazi-fascismo, ossia del potere accentrato ed usato per fini politici di repressione del nemico interno ed esterno¹⁵.

In accordo con le considerazioni di Bobbio, oggi continua ad apparire necessario ribadire¹⁶ che unità ed identità nazionale si fondono su questa premessa valoriale e che il movimento di Resistenza italiana ne è la radice. Si disvela così anche, a mio parere, l’ipocrisia dell’argomento (oggi molto utilizzato) del disinteresse che per quelle lontane vicende nutrirebbero i cittadini più giovani e, ormai, non solo loro.

Concludendo brevemente sul punto, non è il consenso acritico delle masse popolari che si invoca quando si propone il tema della memoria di tali eventi. Tale atteggiamento sarebbe in contrasto proprio con il principio di uguaglianza che – unitamente a quello della promozione del pieno svolgimento della personalità individuale – prescrive il trattamento non discriminatorio rispetto alle differenti opinioni politiche, anche e soprattutto a garanzia della libertà di manifestazione del pensiero.

La memoria individuale dei fatti è sicuramente il fondamento della verità soggettiva, sulla quale si fonda il pensiero ed il giudizio di ciascuno. È ciò che si presuppone, del resto, quando si fa riferimento al principio pluralista, quale carattere della forma democratica del nostro Stato. Nemmeno chi studia la storia ambisce ad uniformare le memorie dei singoli; pur non rinunciando al tentativo di “unire”, lo storico

¹³ *Ibidem*, p. 11.

¹⁴ *Ibidem*, p. 28.

¹⁵ *Ibidem*, p. 30.

¹⁶ Come dimostrano i dati sulla rinnovata forza di queste ideologie fuori e dentro i confini nazionali ed europei.

propone il proprio oggetto di ricerca come «capace di ripensarsi in base a nuove fonti, a nuove acquisizioni documentarie, creando luoghi della storia densi di memorie plurali...cantieri sempre aperti e sempre correggibili, arricchibili, implementabili»¹⁷.

Tuttavia, credo che la memoria collettiva, almeno se intesa anche come *memoria pubblica*, abbia bisogno di aggiungere l'elemento dell'*idem sentire*¹⁸ riguardo alla rappresentazione dei fatti come veri¹⁹. L'obiettivo non è uniformare, ma supportare spazi e momenti di condivisione – appunto pubblici – che non escludano mai il libero confronto sul vaglio critico che singoli o gruppi sociali possono nel tempo formulare su notizie o accadimenti relativi a quei fatti.

2.1. Uguaglianza civica e rafforzamento del legame costituzionale

In un paragrafo dedicato a «Feste civiche e immaginario democratico», del recente saggio *La société des égaux*, Pierre Rosanvallon ricorda che, già dai tempi della Rivoluzione francese, i momenti elettorali, «malgrado la loro intensità, non potevano comunque bastare a produrre un sentimento di comunità civica, tanto erano dominati da imperativi procedurali. Di qui l'importanza conferita all'organizzazione di altri raduni, quelli delle grandi feste pubbliche ad esempio. Slegate da ogni obbligo istituzionale, avevano come scopo diretto la produzione tangibile di una comunità...il calore delle adunate ed il maneggio dei simboli avrebbero avuto dei tangibili effet-

¹⁷ L. ZANI, *cit.*, p. 32.

¹⁸ A secondo delle sensibilità scientifico-culturali si può usare questa espressione oppure, ad esempio, “unità spirituale nazionale” come, sempre nel dialogo con Bobbio, fa Renzo De Felice, in G. BOSETTI, P. CHESSA, *cit.*, p. 51.

¹⁹ In questa direzione è più che mai necessario, come suggerisce A.A. CERVATI, *op. cit.*, p. 1, «che si torni a ricostituire quei ponti con lo studio della storia e della filosofia politica che erano stati fatti saltare in nome di una visione sistematica e formale del diritto pubblico». Sul tema del rapporto tra costruzione della memoria storica di uno Stato e cd. “giustizia tradizionale”, intesa come l'insieme dei processi e meccanismi associati al tentativo – entro un ordinamento giuridico – di arrivare ad una riconciliazione sociale rispetto a passati eventi di abusi o ingiustizie su vasta scala, cercando di assicurare responsabilità ed ottenere giustizia, cfr. il contributo di A. MASTROMARINO, *Memoria histórica del Estado y leyes de amnistia*, in *Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, n. 1/2016, spec. pp. 145 ss.

ti sociologici e morali» sul legame nazionale e su quella che l'A. definisce «propedeutica dell'apprendimento dell'uguaglianza»²⁰.

Rinunciando in questa sede ad affrontare il complesso problema definitorio del principio di fedeltà alla Repubblica, sancito dall'articolo 54 della nostra Carta – che pure deve essere almeno evocato come ulteriore fondamento costituzionale delle attività volte a “ricordare” come si è arrivati a costruire l'assetto democratico e repubblicano²¹ –, è necessario riportare l'opinione di chi ha ragionevolmente sollevato dubbi sulla opportunità (e sulla efficacia) che leggi dello Stato rendano *doverosa* la memoria di alcuni eventi, ad esempio – come sarà indicato nel prossimo paragrafo – istituendo giornate celebrative. Così come è opportuno non escludere o trascurare il caso in cui *ex lege* si tenti di affermare una interpretazione di eventi passati, in contrasto con l'interpretazione consolidata (*in primis* dalla ricerca storiografica), arrivando alla lacerante circostanza in cui la memoria finisca nelle mani di un «potere politico che pretende di ricostruirla *ex novo*, di depurarla d'autorità dalle pagine oscure o addirittura di imporne una versione ufficiale»²².

Il ricordo individuale certamente può «rischiare di essere incapsulato nella formalità del rito», scontando così il paradosso di essere «progressivamente svuotato del suo senso originario...esposto ai pericoli della sclerosi burocratica e della impersonale routine»²³, credo, però, sia possibile rimarcare che la discussione pubblica e la celebrazione nazionale di alcune ricorrenze, non serva solo a sollecitare la memoria storica o anche le memorie individuali, ma a riaffermare simbolica-

²⁰ P. ROSANVALLON, *La société des égaux* (2011) trad. it. *La società dell'uguaglianza*, Castelvecchi, Roma 2013, cap. 2.

²¹ Il dovere di fedeltà implica il riconoscimento e l'accettazione della colleganza tra ogni cittadino ed i principi costituzionali che fondano e determinano l'identità repubblicana e democratica. Cfr. almeno, G. SALERNO, *Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano*, in *Studi in onore di Gianni Ferrara*, vol. III, Giappicheli, Torino, 2005, pp. 517 ss., spec. p. 529 e Id., *Art. 54*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Utet, 2006, pp. 1075 ss., A. APOSTOLI, *La svalutazione del principio di solidarietà*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 25 ss.

²² Cfr. G. SABATUCCI, *Se il potere vuole scrivere la Storia*, in *La Stampa*, 2 febbraio 2018, rispetto a quanto sta accadendo oggi in Polonia, con l'approvazione in corso della legge che introduce un reato punibile fino a 3 anni per chi attribuisca alla nazione o allo stato polacco la corresponsabilità per l'Olocausto oppure neghi i crimini compiuti durante la guerra sui polacchi da parte degli nazionalisti ucraini.

²³ Così A. PUGIOTTO, *Quando (e perché) la memoria si fa legge*, in *Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, Jovene, Napoli, 2009, vol. V, pp. 2345 ss.

mente – nel ricordo di quegli eventi – i principi del riconoscimento e della garanzia delle libertà e del limite al potere.

Non tanto quindi memoria comandata *ex lege* (chiaro rischio, in presenza di assetti politico-governativi particolarmente fragili quanto a garanzie democratiche), quanto occasione di rievocazione e confronto aperto proprio sulle soluzioni alle crisi o ai drammi che la democrazia pluralista ha offerto nel passato e deve continuare ad offrire nel futuro.

Nel momento in cui sarà possibile misurare un gap insostenibile tra la coscienza degli italiani e questa riaffermazione, allora la crisi del modello di democrazia accolto e prescritto dalle costituzioni del secondo dopoguerra sarà conclamata. Ma non sono propri della scienza giuridica questi strumenti di analisi!

Nella prospettiva del costituzionalismo contemporaneo, il principio di uguaglianza incontra il dovere (non coercibile) dei cittadini di solidarietà politica. Incontra cioè l'affermazione normativa che le azioni individuali non sono indifferenti per la continua implementazione della forma democratica, in sintesi, incontra la nozione di *civismo*²⁴.

Come accennato, anche su questa base è costruito il consenso sui valori fondativi e si realizza la trasmissione della memoria a chi non ha partecipato alla loro traduzione nelle disposizioni recanti i principi fondamentali della Costituzione. Se, dunque, non è possibile mettere in discussione la libertà di chi, studiando la storia, offre interpretazioni non univoche dei fatti e dei comportamenti dei protagonisti, bisogna sottolineare che la comunità statale necessita di una verità collettiva, elaborata democraticamente con l'esercizio del potere costituente e mantenuta e trasmessa (sebbene sempre possibile oggetto di confronto e di rielaborazione critica) nell'esercizio del potere costituito, non certo solo, ma anche simbolicamente.

Si tratta, in altre parole, della responsabilità che la comunità nazionale ha rispetto alla complessità dell'eredità ricevuta dal passato, *da dover "gestire" nel presente*.

²⁴ Si pensi poi a quanto è scritto nella Dichiarazione di indipendenza nordamericana, «Reputiamo di per sé evidentissime le seguenti verità e cioè che tutti gli uomini sono stati creati uguali...»; da allora in poi, quello che ha veramente pesato nella storia delle nazioni è stata la capacità di rendere percepita sostanzialmente questa *verità* (asserita prima politicamente, poi giuridicamente), conferendo effettività al principio delle uguaglianza sia in senso formale sia, molto più tardi, in senso sostanziale.

Senza ossessioni per il passato e, ancor di più, evitando inutili ridondanze, non si tratta come alcuni temono²⁵ di subordinare il presente o il futuro al passato, ma di valorizzare il ruolo della politica e del suo agire, ancorandoli a comuni e solide basi di riferimento.

È in questa prospettiva che memoria/e e tradizioni possono essere correlate; entrambe devono essere viste come “realità viventi”²⁶.

Come già osservato dalla dottrina, eventi o concetti simbolici di rilevanza costituzionale non rispondono solo ad una lettura difensiva e protettiva del dato giuridico formalmente prescritto dalla Carta fondamentale²⁷.

La traccia (ossia il segno tangibile del ricordo) dei valori fondativi e dei nostri principi fondamentali deve essere rimarcata periodicamente, anche offrendola simbolicamente, con celebrazioni e ricorrenze, alla elaborazione critica ed alla possibile reinterpretazione (come accennato, prima di tutte a quella storica). Anche ricordare le promesse non del tutto mantenute – si pensi al diritto al lavoro ed alla festa del 1 maggio –, ma comunque scritte e prescritte nella Carta, può essere di stimolo verso la progettualità futura, perché non risultino solo un richiamo fideistico alla forza del diritto ed alla sua capacità di condizionare realmente i rapporti di forza.

2.2. *Il calendario delle solennità civili e delle giornate della memoria*

Il ricordo ed il dialogo pubblico su alcuni accadimenti ritenuti assai rilevanti per la comunità nazionale ed internazionale sono così alla base, anche in Italia, della istituzione di feste e solennità civili, spesso in analogia a quanto accade in altri Paesi, anche se con date non sempre coincidenti.

Oltre alle feste del 25 aprile (Liberazione dal nazifascismo), del 1 maggio (Lavoro), del 2 giugno (Repubblica) e del 4 novembre (Unità d’Italia), sono presenti nel nostro calendario civile diverse giornate celebrative, tra le quali alcune “Giornate della memoria”. In particolare, la “Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della

²⁵ Cfr. A. PUGIOTTO, *ivi*, p. 2352, quando avverte del rischio che la «memoria paralizzi l’azione politica».

²⁶ L’espressione è sempre di P. RICOEUR, *cit.*, p. 34.

²⁷ Cfr. G. SALERNO, *Il dovere di fedeltà*, *cit.*, p. 513.

bandiera”, istituita con la legge 222/2012 (art. 1, co. 3)²⁸, il 17 marzo di ogni anno «allo scopo di ricordare e promuovere, nell’ambito di una didattica diffusa, i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e di consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica», la “Giornata della memoria (abbattimento dei cancelli di Auschwitz)”, il 27 gennaio, e la “Giornata della memoria per le vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice”, il 9 maggio.

Tuttavia, in Italia, gli episodi di divisione in polemica con le celebrazioni in particolare delle ricorrenze fondative della democrazia si stanno intensificando. Tra gli esempi più recenti, si può ricordare lo sdoppiamento dei cortei e delle piazze a Roma, il 25 aprile 2017. Anpi e Comunità ebraica (contraria alla presenza delle organizzazioni palestinesi alla sfilata dei partigiani) hanno organizzato manifestazioni separate, nonostante gli sforzi “diplomatici” della Presidenza della Repubblica e di altri vertici istituzionali. Da anni si registrano però anche numerosi episodi di “astensione” istituzionale da parte di taluni presidenti di enti regionali e locali, sindaci o assessori, i quali rifiutano o limitano l’organizzazione delle celebrazioni pubbliche nei giorni delle festività nazionali o di altre solennità civili o, rompendo tradizioni consolidate, risultano *semplicemente* personalmente assenti.

Anche la dottrina italiana ha avuto modo di confrontarsi sul tema, osservando innanzitutto e condivisibilmente che tali date si stanno moltiplicando rapidamente ed eccessivamente, tanto da portare in alcuni casi alla sovrapposizione temporale di più celebrazioni. Le giornate sono poi istituite non solo per volontà del legislatore ordinario, ma per quella del legislatore regionale – anche quando il tema coinvolge l’intera collettività nazionale²⁹ – o del Presidente del Consiglio (con direttiva) e, troppo spesso, il relativo dibattito assembleare non ha avuto sufficiente eco pubblica, né coinvolgimento attivo delle parti sociali. La ricerca del più ampio consenso assembleare possibile sulla scelta dell’oggetto, delle finalità e delle modalità di rievocazione collettiva di un evento passato, unita ad una rigorosa selezione che impe-

²⁸ Solo con la recente legge 4 dicembre 2017, n. 181 il «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli è stato riconosciuto quale inno nazionale della Repubblica.

²⁹ Ad esempio, nel Lazio, la legge regionale 15 maggio 2003, n. 13 recante «Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica» la quale, all’art. 1, prevede che la Regione celebri annualmente, in una data stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, i valori nazionali che uniscono gli italiani.

disca una vera e propria inflazione delle occasioni celebrative, sono questioni giuridiche che devono continuare ad essere messe in evidenza³⁰.

Ci si chiede infine: siamo invece in presenza dell'ottemperanza di precisi obblighi quando ci riferiamo alle azioni dei rappresentanti dello Stato e delle sue istituzioni volte a trasmettere, celebrandola, la memoria dei valori fondativi della nostra Repubblica?

A mio avviso, sì. In queste circostanze, offrire una esperienza di costruzione e condivisione dello spazio pubblico – che potremmo indicare con l'espressione "uguaglianza civica" – è per ciascuna istituzione ed ente pubblico attività doverosa, in base all'ormai compiuto sistema di norme in materia di comunicazione istituzionale, oltre che alle specifiche disposizioni relative alle singole ricorrenze³¹. Sebbene non siano previste sanzioni, si tratta dello svolgimento di una attività che è fondata costituzionalmente (pur non in maniera esplicita) e che annovera tra le sue finalità quella che è stata definita "educativa o di cittadinanza"³².

3. La Carta riconosce l'uguaglianza a tutti e la Repubblica ha il compito di realizzarla. Lo Stato sociale è già un ricordo? Un secondo approccio: "tenere a mente" le prescrizioni costituzionali

La finalità dell'attività di comunicazione istituzionale sopra richiamata è utile ad introdurre anche un secondo approccio alla prospettiva del tema memoria/e e Costituzione. Si tratta di quello teso ad indagare quanto le prescrizioni costituzionali siano presenti nella memoria di noi italiani, innanzitutto i principi fondamentali, ma (non meno) le "istruzioni" che la Carta offre per il funzionamento delle istituzioni democratiche, nella pratica delle loro relazioni. In sintesi estrema, la memoria del nostro essere una democrazia costituzionale ed uno stato sociale.

Se i cittadini non hanno appreso questi contenuti (in senso giuridico, se manca la consapevolezza che fonda il consenso ed il rispetto

³⁰ In questo senso, A. PUGIOTTO, *op. ult. cit.*, pp. 2357 ss.

³¹ Si pensi alle circolari del Ministero dell'interno che prevedono l'obbligo dei rappresentanti del governo e degli Enti territoriali di presenziare alle celebrazioni.

³² Sia consentito il rinvio a P. MARSOCCHI, *Poteri e pubblicità. Per una teoria giuridica della comunicazione istituzionale*, Cedam, Padova, 2002, pp. 201 ss.

tendenziale delle norme), non potranno averne memoria e dunque conformarsi ad essi. Tuttavia, anche quando non è la memoria a vacillare, ma nel tempo a sedimentare insieme ad una percezione negativa, la questione del consenso resta centrale.

Ad esempio, ammettiamo che tutti i cittadini conoscano e tengano sempre a mente il dovere di solidarietà economica (art. 2 Cost.) che li lega agli altri consociati (art. 3 Cost.)³³, tuttavia è facile riscontrare come in tempi di crisi economica, ma anche di acuta crisi di legittimazione politica, la tentazione e la pratica diffusissima vadano nel senso di “rimuovere” dalla memoria (in senso, direi psicologico) tale dovere, oppure di giustificare i comportamenti conseguenti (elusione ed evasione fiscale, in primo luogo) come reazione al “tradimento” dello Stato rispetto alla promessa di efficace governo dell’economia e di efficiente gestione della amministrazione pubblica³⁴. È appena il caso di ricordare come studi recenti abbiano dimostrato che, poiché l’evasione avvantaggia i più ricchi, contrastarla equivarrebbe a ridurre le disuguaglianze³⁵.

Arriveremo a giudicare anche questo scenario compatibile con la “Costituzione materiale” e ad offrire così, una volta di più, la prova di

³³ Sul nesso tra art. 2 e art. 3, «una coppia assiologicamente fondamentale», cfr. A. RUGGERI, *Eguaglianza, solidarietà e tecniche decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2017, spec. pp. 4 ss. Osserva l’A. che «se il principio di eguaglianza – come la stessa giurisprudenza ha da tempo riconosciuto – ha carattere *inclusivo*, cioè lo si deve proprio ai benefici effetti, alle reazioni sullo stesso prodotte dal principio di solidarietà», 5, ed, oltre, mette in evidenza una considerazione utile anche allo scopo di mettere in luce il nesso tra uguaglianza e costruzione transgenerazionale della memoria, affermando che «solidarietà ed eguaglianza, unite saldamente insieme, costituiscono la prima e più efficace risorsa di cui l’ordinamento dispone, al fine di potersi trasmettere integro nel tempo alle generazioni future», p. 21. Cfr. anche la ricostruzione di M. RUOTOLO, *Eguaglianza e pari dignità sociale. Appunti per una lezione*, intervento presso la “Scuola di cultura costituzionale” diretta da Lorenza Carlassare, Padova 15 febbraio 2013, disponibile in Scuolacostituzionale.it.

³⁴ Sulla connessione tra efficienza pubblica e aspettative tradite dei cittadini, cfr. le recenti riflessioni contenute nelle relazioni al XXXII Convegno AIC, *Democrazia, oggi*, Modena, 10-11 novembre 2017, di M. MANETTI, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, spec. p. 9 del dattiloscritto e G. SALERNO, *Le garanzie della democrazia*, spec. p. 34, del dattiloscritto.

³⁵ P. PAESANI, M. RAITANO, *Anche l’evasione non è uguale per tutti: gli effetti dei paradisi fiscali sulla disuguaglianza*, in *Eticaeconomia*, Menabò, n. 68/2017.

quanto questo concetto sia stato travisato nel tempo, fino ad essere rappresentato come una “mera situazione di forza”?³⁶.

Altro esempio: lo specifico legame tra dignità sociale, eguaglianza e parità di trattamento nel rapporto tra i generi. Interpretati insieme, sono principi questi che, rivoluzionando letteralmente rispetto al passato i rapporti interindividuali e sociali, hanno segnato il volto e definito la vita della società italiana dall’entrata in vigore della Costituzione (anzi, dal voto del 2 giugno 1946). Certamente, lo hanno fatto non in maniera immediata od uniforme e, comunque, procedendo lungo un cammino costellato di indecisioni ed inattuazioni. Oggi, è palese a tutti quanto i rischi paventati, già a partire dagli anni ’90 dello scorso secolo, di una regressione culturale e giuridica verso un ruolo *subordinato* o almeno svantaggiato della donna si siano puntualmente invernati. È stato evidentemente difficile mantenere, rafforzare e soprattutto trasmettere alle nuove generazioni la memoria del riscatto femminile nelle lotte per la parità (o in quelle per la differenza di genere), sul lavoro, in famiglia, nell’immaginario sociale veicolato dai media.

La progressiva dissoluzione dello Stato sociale, insieme alle altre leve (per così dire, culturali), ha spinto significativamente in questa direzione.

La nostra Repubblica è stata il frutto di una “rivoluzione” insieme politica, economica e sociale³⁷. Storia e diritto sono uniti ed i passaggi ai nuovi assetti hanno i propri tempi di maturazione; così, il costituzionalismo democratico è un movimento ideale con le sue fasi fatte di vicende non sempre felici o progressive³⁸. Come quella che riguarda la nascita, lo sviluppo e il lento e (apparentemente) inesorabile declino dello stato sociale in Italia, come in tutta Europa³⁹. Trasformazione

³⁶ Sulla questione di come si sono scisse la Costituzione formale e la Costituzione materiale, si rinvia alle considerazioni di M. DOGLIANI, *Costituzione ed antipolitica. Il Parlamento alla prova delle riforme*, Ediesse, Roma, 2016, pp. 157 ss.

³⁷ Nel senso spiegato da G. FERRARA, *La Costituzione violata*, Tascabili di Diotima, Napoli, 2013, p. 24. Ma occorre altrettanto ricordare che «L’abrogazione di una Costituzione deriva dall’abbattimento o dall’esaurimento del principio politico di legittimazione su cui si reggeva l’intero ordinamento», p. 6.

³⁸ Si può qui solo citare il tema della globalizzazione come elemento dirompente di crisi (esogena) del processo di maturazione e di sviluppo del costituzionalismo democratico. In questo senso, di recente, G. AZZARITI, *Democrazia e Costituzione nei grandi spazi della contemporaneità*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 2/2016, pp. 231 ss.

³⁹ Dati sulla crescita delle diseguaglianze nei paesi Ue scandinavi sono contenuti in recenti pubblicazioni dell’OCSE, commentati da, M. BOLDRINI, L. GALOTTO, G. DENTE, *I paesi più egualitari d’Europa lo sono sempre meno?*, in *Eticaeconomia. Menabò*, n. 60/2017.

che si era fondata appunto sull'introduzione dell'uguaglianza, riconosciuta a tutti insieme alla pari dignità sociale; principio immediatamente applicabile, la cui piena realizzazione, intesa come rimozione degli ostacoli di fatto, è in capo ("è compito") alla Repubblica.

Come è noto anche ai non giuristi, tale compito si è fatto troppo oneroso fino a far «declassare l'art. 3 a valore da bilanciare con gli altri»⁴⁰.

L'effettività delle garanzie dello Stato sociale per molti è già un ricordo e le memorie individuali pesano molto su quella collettiva, sfiduciate come sono rispetto alla promessa di riuscire, attraverso la copertura pubblica delle spese per i servizi alla persona ed alle famiglie, a liberare quelle risorse fisiche e mentali per promuovere la propria personalità, oltre le gabbie dei ruoli assegnati ai due generi. Le diverse e pur apprezzabili leggi, che sono state nel tempo introdotte, tese a migliorare la parità tra i sessi, non hanno come antagonista della loro piena attuazione *solo* la regressione culturale, ma la questione della sostenibilità finanziaria della spesa pubblica e l'avallo – con questa motivazione – di una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale⁴¹.

3.1 L'uguaglianza nei rapporti politici, al di là dei riformismi

La nostra Costituzione prescrive, ad oggi, una determinata forma di governo, quella parlamentare appunto, che certamente i costituenti non ambivano a connotare come impermeabile al mutare delle condizioni politico-istituzionali ed alla trasformazione nella storia dei partiti e delle istituzioni rappresentative, sia nelle relazioni nazionali sia in

⁴⁰ G. FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 39.

⁴¹ Della vasta letteratura sul tema, si segnalano almeno A. RUGGERI, *Corti e diritti in tempi di crisi*, in www.gruppodipisa.it, 26 settembre 2012; A. D'ALOIA, *I diritti sociali nell'attuale momento costituzionale*, in www.gruppodipisa.it, settembre 2012; M. BENVENUTI, *Diritti sociali*, in *Digesto discipl. pubbl.*, agg., Torino, Utet, 2012, spec. pp. 98 ss.; F. BILANCIA, *Note critiche sul c.d. pareggio di bilancio*, in *Rivista AIC*, n. 2/2012; L. CARLASSARE, *Diritti di prestazione e vincoli di bilancio*, in Costituzionalismo.it, n. 3/2015, parte II, pp. 136 ss.; S. SCAGLIARINI, *La Corte tra Robin Hood Tax e legislatore "Senzaterra"*, in [Consulta on line](http://Consulta.on.line), pp. 232 ss.; M. D'ONGHIA, *Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti) ai fatti*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, n. 2/2015, pp. 319 ss.; F. LOSURDO, *Lo Stato sociale condizionato: Stabilità e crescita nell'ordinamento*, Giappichelli, Torino, 2016, spec. pp. 116 ss.

quelle sovranazionali. Oggi, tuttavia, quella forma di governo è quasi totalmente trasfigurata.

Di seguito, si faranno alcune riflessioni sulla pervicace volontà riformatrice (che si potrebbe anche definire “riformista” o “revisionista”⁴², accentuandone il plusvalore politico, nella sua accezione meno nobile di finalizzazione ai contingenti scopi di questo a quel partito o dei rispettivi gruppi dirigenti) della grande maggioranza della nostra attuale classe dirigente e di parte non inconsistente della dottrina giuspubblicistica.

Riflettere su questi temi nella prospettiva degli studi sull’eguaglianza consente di ricordare, solo per citare alcuni esempi, che impatto avrebbe avuto sull’art. 3 la riforma costituzionale cd. Renzi-Boschi; come i sistemi elettorali abbiano nel tempo offuscato il principio dell’uguaglianza del voto (in particolare, in uscita, ossia riferito al suo peso sul risultato finale⁴³); come sia sempre meno egalitaria la vita interna dei partiti⁴⁴; come, insomma, la frattura o distanza tra la classe politica da un lato e la cittadinanza (politica) attiva ed il corpo elettorale dall’altro si misuri – a torto o a ragione – proprio sulla percezione che questi ultimi avvertono della diseguaglianza «delle condizioni personali e sociali», oltre che di status giuridico ed economico dei loro stessi rappresentanti e di chi ricopre cariche pubbliche⁴⁵.

È condivisibile l’opinione⁴⁶ che si sia ormai consolidato un potente conflitto tra sostenitori di un perdurante o nuovo “patriottismo costitu-

⁴² Così, G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

⁴³ Su uguaglianza, voto e sistemi elettorali, cfr. G. FERARRA, *Gli atti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 27 ss., sul modo in cui è stato “tradizionalmente” risolta la questione della costituzionalità del voto in uscita, da ultimo, cfr. B. CARAVITA, *Sul disegno di legge in materia elettorale, Audizione dinanzi la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, seduta del 19 ottobre 2017*, in *Federalismi.it*, n. 20/2017, spec p. 2.

⁴⁴ Per ulteriori considerazioni, rinvio a P. MARSOCCI, *Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche*, ES, Napoli, 2012, spec. pp. 143 ss.

⁴⁵ È stato condivisibilmente sottolineato da M. AINIS, *Vita e morte di una Costituzione. Una storia italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 7, che il movimento di cittadini cosiddetto “girotondismo” o “Popolo viola” aveva coniato, tra gli altri, questo slogan: “la Costituzione è uguale per tutti” e che in un noto discorso del 12 gennaio 2002 il procuratore generale di Milano, Francesco Saverio Borrelli, a difesa della magistratura, aveva affermato che «ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica nella perdita del senso del diritto, ultimo, estremo baluardo della questione morale, è dovere della collettività resistere, resistere, resistere come su una irrinunciabile linea del Piave».

⁴⁶ Cfr. M. DOGLIANI, *Siamo sicuri che l’Italia abbia oggi una vera costituzione?*, cit. p. 3.

zionale” e sostenitori di un passaggio (probabilmente radicale) verso nuovi assetti e verso – forse – una Costituzione “di parte”.

Si pensi che già nei primi anni '90 (Milano, luglio 1991) c'era stata l'esigenza di costituire un Comitato per la difesa ed il rilancio della Costituzione, di cui autorevolissimo promotore si fece Giuseppe Dossetti; così anche si era arrivati a redigere un *Manuale di difesa militante e integrale della Costituzione del 1948*, scritto da Salvatore d'Albergo con il contributo di Andrea Catone, per esprimere contrarietà anche ad ogni forma di «manutenzione-revisione» del testo). Del resto, la “spinta riformista” era iniziata almeno dai primi anni '80, animata da molte e varie parti politiche.

Si pensi, poi – anche se non è possibile trattarne approfonditamente in questa sede –, agli eventi che hanno nel tempo trasformato profondamente gli assetti costituzionali italiani, quali in particolare le modifiche al sistema elettorale⁴⁷. A partire dalla cd. legge truffa (la n. 148 del 1953, comunque abrogata esplicitamente, ossia da altra delibera legislativa parlamentare), fino alla fase odierna.

L'attualità ha mostrato che il Parlamento, di fronte alla situazione determinata a seguito di ripetuti interventi della Corte costituzionale, per lungo tempo “semplicemente” non ha ritenuto di dare risposte alla insensatezza e pericolosità di un sistema caratterizzato da leggi elettorali disomogenee per la Camera e per il Senato (di cui una in parte incostituzionale). Solo all'incombere dello scadere della legislatura, la legge (3 novembre 2017, n. 165) è arrivata, insieme alla dimostrazione che ancora una volta l'Italia procede isolatamente rispetto al contesto europeo ed internazionale, sicuramente almeno quanto al rispetto di alcuni standard del patrimonio costituzionale europeo, quali la tendenziale stabilità, omogeneità, non eccessiva complessità del diritto elettorale⁴⁸.

⁴⁷ Sul punto, R. BORRELLO, *Sistemi elettorali e revisione costituzionale*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1/2016.

⁴⁸ Il riferimento è al *Codice di buona condotta in materia elettorale* della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione di Venezia, dove in particolare si legge che «Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito». In base al dibattito attorno ai contenuti del *Codice*, inoltre, generalmente si ritiene che l'uniformità debba riguardare non solo la formula elettorale, ma anche i principali elementi che caratterizzano un sistema elettorale, quali, la presenza o meno e l'eventuale

Ma, ancor più evocativamente, si pensi ad alcuni dati: 3 Commissioni Bicamerali per le riforme istituzionali (Bozzi, 1983; De Mita-Jotti, 1993; D'Alema 1997), 13 ministri per le riforme denominate spesso "costituzionali", altre volte più prudentemente "istituzionali" (Maccanico, Martinazzoli, Elia, Speroni, Motzo, Amato, Maccanico², Bossi, Cialdaro, Chiti, Bossi², Quagliariello, Boschi) e vari commissioni/comitati/gruppi di saggi (Comitato Speroni, 1994, "Bozza Amato", 2003; comitato saggi Napolitano, 2013, commissione Letta 2013), infine le 3 procedure di revisione costituzionale con impatto notevole sul testo della Carta (quella di revisione dell'intero titolo V, 2001; quella Berlusconi, 2005 e quella Renzi, 2016), di cui solo la prima entrata in vigore, ma tutte concluse con il ricorso al referendum costituzionale *ex art.* 138.

A conclusione dell'ultimo di questi iter, qualcuno si è chiesto se l'Italia ricordi di avere (o abbia) oggi una vera Costituzione. Del resto, da diverso tempo il tono della titolazione di diversi contributi dottrinali si era fatto cupo. Il titolo del già citato breve libro di Michele Ainis di qualche anno fa, destinato alla lettura non solo dei giuristi e dei costituzionalisti, è molto netto: *Vita e morte di una Costituzione. Una storia italiana*. Altri contributi più recenti – con in comune la volontà di offrire un inquadramento storico-politico dei profili giuridici del tema⁴⁹ – pongono domande formulate altrettanto nettamente: *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*⁵⁰ O ancora, *Che ne è stato e che ne è ora della Costituzione?*⁵¹.

entità della clausola di sbarramento, l'ampiezza delle circoscrizioni, il voto di preferenza, l'elettorato attivo e passivo, le incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di componente di un organo rappresentativo nazionale.

⁴⁹ Oltre ai lavori degli autori da ultimo citati, si rinvia a G. VOLPE, *Il costituzionalismo del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 2000, spec. l'ultimo paragrafo dedicato a «Il declino della Costituzione come fondamento della convivenza sociale»; M. VILLONE, *Il tempo della Costituzione*, I ed., ScriptaWeb, Napoli, 2009, spec. la sez. II, dedicata a «Dal maggioritario alla legislatura costituente»; U. ALLEGRETTI, *Storia costituzionale italiana. Popolo e istituzioni*, Il Mulino, Bologna 2014, spec. i capitoli XIV, XV, XVI, dedicati rispettivamente a «Il cambiamento e l'illusione», «Attacco e resistenza costituzionale», «Nelle spire della crisi».

⁵⁰ G. AZZARITI, Laterza, Roma-Bari, 2013.

⁵¹ Con questa *durezza* si è espresso M. DOGLIANI, in un recente scritto pubblicato su *Il Piemonte delle autonomie*, 3/2016, e la domanda è rivolta alla coscienza di «una degna élite politica e intellettuale», a commento dell'esito del tentativo di revisione costituzionale,

Si tratta solo della corrente più pessimista della nostra migliore accademia? Oppure anche della punta emersa e resa visibile della percezione diffusa che nella memoria degli italiani si sia sedimentata con altrettanta “pesantezza” la crisi profonda del valore precettivo, non meno che simbolico, del nostro patto costituzionale?

Ad oggi ed alla fine dei *conti* – quelli dei voti referendari –, la Costituzione formale ha resistito; è stata, quella cara alla memoria di moltissimi italiani, conservata proprio come minimo comun denominatore per continuare ad essere e sentirsi comunità nazionale. Certamente la scienza giuridica non possiede gli strumenti per rinvenire e fare emergere con certezza *questa* tra le possibili motivazioni dei voti referendari del 2006 e del 2016 (è appena il caso di ricordare che la prima era stata approvata dal centro-destra e la seconda dal centro-sinistra), resta però difficilmente confutabile la tesi che, per il diritto costituzionale, questo istituto abbia valore oppositivo. Si chiede agli elettori, votando “sì”, di portare a compimento definitivamente o, votando “no”, di interrompere la procedura di revisione della Carta. La lettura giuridica di questo voto continua – appunto a Costituzione invariata – ad essere questa, nonostante le diverse parti politiche abbiano usato il referendum strumentalmente rispetto a fini determinati e contingenti⁵² e, subito dopo, abbiano aggravato (nella prospettiva politica) tali comportamenti, con la pervicace assenza di partecipata riflessione sull’esito del voto ed appunto sulle sue possibili letture.

4. Un terzo approccio: la memoria del legame nazionale come memoria individuale e come memoria collettiva

Resta (almeno da prospettare) un terzo possibile approccio al tema, che parte da queste domande: esiste, e come eventualmente si crea e si mantiene, la memoria del legame nazionale come memoria collettiva?

La memoria, insomma, dell’essenza che lega gli italiani e che permette l’emersione di una specifica identità collettiva che può vivere (o

culminato con l’espreso alt da parte del corpo elettorale al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

⁵² Cfr. P. MARSOCCI, *Il referendum costituzionale tra comunicazione istituzionale e comunicazione politica*, in *Focus Fonti del diritto. Federalismi.it*, n. 2/2016.

sopravvivere), solo a patto di “metabolizzare” le sue inevitabili trasformazioni. Perché è questa, tra le funzioni delle Costituzioni democratiche, quella che qui interessa ricordare: “dare vita” ad un soggetto collettivo (il popolo) e nello stesso momento prescrivere la sua trasformazione, che si realizzerà inverando nel tempo determinati principi fondamentali («il dovere essere che dovrà essere»⁵³). Aprire in altri termini lo spazio del *presente vivente* di una cultura, quella costituzionale appunto⁵⁴.

«Fare diritto costituzionale è precipuamente lottare per il diritto per accordarlo alla ragione, unica condizione che può legittimare del diritto la forza, e di questa forza l’uso»⁵⁵. Ma quale sia *la* ragione, lo determinano le forze dominanti in quel momento storico; la democrazia costituzionale prevede che le forze dominanti siano quelle maggioritarie, uscite da libere elezioni delle assemblee rappresentative e che – comunque durante l’arco di tempo del loro prevalere – rimangano in dialogo con le forze minoritarie. Fuori da questo schema il diritto è recessivo, ossia cede di fronte al predominio della economia, della religione, della stessa politica e addirittura della stessa cultura (si pensi al potere dei mass media ed oggi a quello del web), non assolve, in definitiva, alla sua funzione, che finisce per non esserle neanche più riconosciuta come tale.

Inoltre, la memoria costituzionale non è solo elaborata attraverso la ragione – che si traduce in atti giuridici –, ma attraverso altri veicoli, direi quasi involontari se non addirittura subliminari, o almeno lo è anche attraverso la percezione di fatti o comportamenti dei diversi attori sociali ed istituzionali. Tale elaborazione, per sua natura delicata e complessa, riguarda sia gli aspetti positivi – ossia la costruzione del “senso comune” fondato sulla conoscenza e sulla condivisione del contenuto della Carta e del suo valore normativo – sia quelli negativi,

⁵³ G. FERRARA, *La Costituzione violata*, cit. p. 31, disponibile anche con il titolo *Costituzione e Rivoluzione. Riflessioni sul Beruf del costituzionalista*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2010.

⁵⁴ Torna di nuovo opportuno il supporto di P. RICOEUR, *cit.*, p. 13, quando illustra il «presente vivente» come ciò che consente di produrre lo scambio e la mediazione tra spazio di esperienza e orizzonte di attesa di una collettività e della sua cultura. Esso «non si riduce alla semplice presenza di ciò che c’è, alla percezione del mondo quale si offre al nostro sguardo: comporta la forma attiva e pratica di ciò che si può chiamare iniziativa, se la si intende come capacità di intervenire nel corso delle cose, il potere di fare accadere nuovi eventi».

⁵⁵ G. FERRARA, *op. ult. cit.*, p. 5.

supportati dall'ignorare (in senso innanzitutto etimologico) quel testo o dallo svuotarlo di significato, tramite azioni tese a sviare, travisare, eludere o ancora a depotenziare la sua forza prescrittiva.

La questione, dunque, diventa analizzare la persistenza nei nostri ordinamenti della consapevolezza e del consenso sugli assi portanti che permettono all'Italia (e all'Ue) di continuare ad essere pienamente portatrice dei valori del costituzionalismo democratico.

Si tratta, come è noto e come ho già ricordato, del riconoscimento e della garanzia dei diritti di libertà e della separazione e del limite ai poteri (che rinvergono la loro radice dell'art. 16 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, del 1789, «Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione»). Il radicamento di tali principi è (deve essere) contestualmente politico, economico-sociale e giuridico.

In sintesi estrema, la domanda sulla effettività di una Costituzione non può esaurirsi infatti sul dato della sua vigenza nell'ordinamento giuridico, ma deve portare ad analizzare l'inerenza di quel testo e delle sue interpretazioni alla realtà sociale. Le costituzioni democratiche necessitano, in altre parole, di una «traduzione incessante nella concretezza dei rapporti sociali»⁵⁶.

L'operazione è in sé grandemente ambiziosa! Ma ancora più ambizioso è dare risposte alle domande che sembrano emergere dalle considerazioni precedenti: se i rapporti reali (sociali, economici, politici) appaiono sempre più disallineati, scollati dalla lettera e dallo spirito della Costituzione, e tanti dei soggetti di tali rapporti, che hanno l'onere (quando non l'obbligo) di implementare la democrazia costituzionale, perdono la memoria di questo loro compito o dichiarano di volerne farne a meno, che accade? E, poi, che fare, quando appunto la «patologia del legame sociale rende visibile la estrema fragilità del contratto civile»⁵⁷?

⁵⁶ *Ibidem*, p. 4.

⁵⁷ P. RICOEUR, *cit.*, p. 20. Sull'esaurimento del progetto illuministico, J. HABERMAS, *Il discorso filosofico della modernità* (1985), Laterza, Roma-Bari, 2003.

5. Memorie, conflitti e ricomposizioni: “società civile”, “società incivile” e cultura costituzionale

Se nei paragrafi precedenti si sono fatte alcune considerazioni su come le memorie individuali e la memoria collettiva possano formarsi ed incidere sul consenso oppure sull’insofferenza (od ostilità) riguardo alla Costituzione ed ai suoi valori fondativi, nella parte conclusiva di questo contributo si vuole accennare a quanto l’indifferenza o lo spregio verso la normatività in sé siano presenti nel discorso pubblico e, con effetti non trascurabili, lo siano a partire dal suo linguaggio.

La lotta *contro* la Costituzione ed il persistere delle spinte complessivamente revisioniste della Carta non sarebbero che le punte più estreme, i simboli più evocativi di questa tendenza⁵⁸.

Siamo probabilmente arrivati ad un bivio: continuare a credere nell’ «assioma ottimistico che il volere del popolo sia cosa in sé buona»⁵⁹, sul quale si fonda la Costituzione vigente, e nell’assunto che le scelte compiute dai rappresentanti siano effettivamente frutto dello sforzo di interpretare quel volere, di riportarlo nel libero dibattito e di tradurlo in decisioni frutto di composizione di conflitti, oppure prendere atto che gli accordi da cui i testi legislativi scaturiscono non sono altro che lo specchio delle spinte individualiste e corporative e, per questo loro carattere, naturalmente lontane dall’ideale di giustizia sociale e di uguaglianza.

Società e Parlamento sono sempre allo specchio; “civiltà” ed “inciviltà” dei rispettivi comportamenti vi si riflettono ed è più che ragionevole pensare che in Italia il “discorso politico” contingente abbia schiacciato sotto il suo peso persino quello sulla prescrittività della Costituzione. Tuttavia, è a mio avviso innegabile che, nello Stato costituzionale democratico, il maggior onere della costruzione anche del “senso comune” costituzionale e della sua memoria sia affidato alle forme della rappresentanza politica.

Se la rappresentanza (includendo in essa anche gli istituti della cd. democrazia diretta) non assolve il suo compito, il popolo come corpo

⁵⁸ Cfr. M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a Costituzione*, cit., p. 415.

⁵⁹ M. DOGLIANI, *Costituzione ed antipolitica. Il Parlamento alla prova delle riforme*, Ediesse, Roma, 2016, p. 14. Sulle conseguenze di questo modo di ragionare rispetto alle teorie della partecipazione e dell’autogoverno del popolo, cfr., recentemente, M. MANETTI, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, cit., spec. pp. 20 ss. dattiloscritto.

politico si svuota di senso e la crisi della memoria e della tradizione finisce per accompagnarsi alla mancanza di proiezione verso il futuro.

Col diffondersi della «diffidenza verso qualunque previsione a medio termine e a maggior ragione verso qualsiasi profezia a lungo termine», in assenza di un progetto credibile, si avrà il risultato anche di impoverire il presente, inteso «quale capacità di iniziativa, di intervento sul corso delle cose». Più ancora, si andrà verso il ripiegamento su di sé degli individui e dei singoli gruppi sociali, con il conseguente disimpegno verso ogni responsabilità civile⁶⁰.

Le Assemblee rappresentative (le procedure per la loro formazione e le procedure per il loro funzionamento), non solo a livello nazionale, sono effettivamente oggi il punto debole del sistema. La ricostruzione delle tappe storiche di questo percorso, delle sue caratteristiche e delle sue motivazioni è, non a caso, oggetto di molta attenzione da parte della dottrina costituzionalistica⁶¹, e dovrà con maggior impegno esserlo nel futuro.

Infine, ed in questo scenario, che posto ha oggi la *cultura costituzionale*? È possibile riprendere un percorso di riconciliazione almeno al suo interno?

Come è stato osservato da molti, con questa espressione non ci si riferisce (o non solo) al ruolo della ricerca scientifica nello studio della democrazia costituzionale e nella sua trasmissione all'esterno dell'accademia, ma al patrimonio di conoscenze e di pratiche politiche e sociali mirate a valorizzarla. I suoi custodi possono "lavorare" ovunque lo scambio sociale si dimostri fertile; dalla famiglia alla scuola ed alla Università, dai partiti ai sindacati, dalle istituzioni statali all'associazionismo civico, fino ad ogni genere di mass media. Purché

⁶⁰ In questo senso, P. RICOEUR, *cit.*, pp. 19 ss. Il riferimento è anche alla crescita dell'astensionismo, tuttavia questo punto di vista dovrebbe aprire ad un altrettanto urgente dibattito, anche giuridico, sul *carattere* degli italiani, che si fondi ad esempio sull'esame dei dati sul volontariato (seguendo in particolare l'attuazione della legge n. 106 del 2016, *Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*), come esemplificazione del "tenere a mente" il dovere di solidarietà e la promozione della persona a prescindere dalle condizioni di fatto in cui vive. Sul tema, S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

⁶¹ Rinnovata soprattutto in relazione al già citato tema degli effetti della globalizzazione e più, di recente, della crisi economica internazionale, cfr. tra i molti G. RIVOCCHI, *Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria*, in *Rivista AIC*, n. 3/2012. Si rinvia anche al dibattito in occasione del XV Convegno Annuale della Associazione Italiana dei Costituzionalisti (Firenze, 12-13-14 ottobre 2000), Atti pubblicati nell'Annuario 2000. *Il Parlamento*, Padova, Cedam, 2001.

si discuta e ci si confronti per emergere da un presunto, quanto nebuloso, immaginario costituzionale, dal quale ogni tanto ci è sembrato di sentire appena un eco, quello dei voti ai referendum sul testo della Carta. Certamente quei voti hanno sancito la validità formale della Costituzione vigente, ma nulla di certo o di assoluto ci riportano sulla sua permanenza «come un insieme di norme percepito come valido, e dunque normativo nel suo insieme»⁶².

Questa considerazione rende più che mai urgente un rinnovato attivismo dei costituzionalisti per la diffusione nella società della cultura costituzionale e insieme per il riavvicinamento dei giuristi alla pubblica opinione⁶³. In definitiva, un contributo alla ricomposizione dei conflitti interni alla società democratica.

La narrazione, e la inevitabile “spiegazione” a cui essa si accompagna, sui contenuti della Carta costituzionale italiana non sarà e potrà mai essere standardizzata. Si tratterebbe della formazione di una memoria ripetitiva ed acritica, che non lascia spazio alla possibilità che il ricordo di ciascuno dei fondamenti del nostro ordinamento giuridico stimoli una dimensione progettuale sulle direzioni – anche innovative – da intraprendere nel futuro. Tuttavia, il concetto di memoria collettiva può essere accolto e deve essere valorizzato anche dai giuristi, perché è suo tramite che le memorie individuali acquistano valore in termini di uguaglianza e possono concorrere con pari dignità a costituire prima e a tenere viva durante (ossia nel presente storico) la *Res publica*, ossia concorrere, nel confronto aperto e civile – *civico* –, a dare senso alla piena valorizzazione dei principi del costituzionalismo democratico.

⁶² M. DOGLIANI, *Costituzione e antipolitica*, cit. p. 162, che prosegue osservando che «il coinvolgimento della Costituzione, nella pluralità delle sue interpretazioni, da parte dell'opinione pubblica e degli organi giurisdizionali (molto meno da parte delle forze politiche) può certo essere considerato – nella misura in cui il vincolo costituzionale sia, pur con insofferenza, accettato – sintomo della sua perdurante validità».

⁶³ Si pensi a iniziative, quali la “Scuola di cultura costituzionale” diretta da Lorenza Carlassare a Padova ed alla “Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale”, diretta da Andrea Pugiotto, presso l'Università di Ferrara. Il confronto sull'ultimo DDL di revisione costituzionale, mai come in questa ultima circostanza dai toni aspri, ha spinto i costituzionalisti ad affrontare nuovamente il tema del ruolo degli intellettuali e del loro rapporto con il dibattito pubblico, fino a rendere sentito da più parti un «richiamo all'unità della nostra categoria», si rinvia alla sintesi affidata a M. LUCIANI, in occasione del seminario di studi su “La Costituzione dopo il referendum”, Roma, 12 dicembre 2016, consultabile sul sito della [*Rivista della Associazione dei costituzionalisti italiani*](#).



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**
Paolo **CARETTI**
Lorenza **CARLASSARE**
Elisabetta **CATELANI**
Pietro **CIARLO**
Claudio **DE FIORES**
Alfonso **DI GIOVINE**
Mario **DOGLIANI**
Marco **RUOTOLO**
Aldo **SANDULLI**
Dian **SCHEFOLD**
Massimo **VILLONE**
Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca **BASCHERINI**, Marco **BETZU**,
Gaetano **BUCCI**, Roberto **CHERCHI**, Giovanni **COINU**,
Andrea **DEFFENU**, Carlo **FERRAJOLI**, Marco **GIAMPIERETTI**, Antonio **IANNUZZI**, Valeria **MARCENO'**,
Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA PINTO**, Elisa **OLIVITO**, Laura **RONCHETTI**, Ilenia **RUGGIU**, Sara **SPUNTARELLI**,
Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,
Caterina **AMOROSI**, Alessandra **CERRUTI**, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)